

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione, da parte dell'Università Europea di Roma, di corsi di dottorato di ricerca, e del loro accreditamento ai sensi dell'art. 19 della Legge 30.12.2010 n. 240 e del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45.

Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 2

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, e hanno durata non inferiore a tre anni.

Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le proposte di titolatura e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

L'Università Europea di Roma, attraverso i suoi Dipartimenti, può istituire Scuole di Dottorato con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.

Art. 3 Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.

Il collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, con la qualifica di professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

I ricercatori universitari non possono superare un quarto dei componenti del Collegio.

Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.

Al fine di partecipare al collegio dei docenti i soggetti interessati dovranno presentare formale richiesta al Dipartimento cui afferisce il corso di dottorato.

La nomina dei componenti del collegio è subordinata al parere favorevole del Dipartimento ed alla successiva approvazione del Senato Accademico

Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte del Dipartimento di appartenenza.

L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il ruolo di coordinatore del collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno.

ART. 4

Modalità di accesso ai corsi di dottorato

L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una procedura di valutazione comparativa a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte o prove orali previste. Il bando potrà prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale e stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che comportino la formazione di una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per i candidati risultati idonei nella procedura di valutazione comparativa.

Il bando contiene, inoltre, l'indicazione del numero di borse di studio, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

ART. 5 Borse di studio

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti del singolo Corso di Dottorato, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto

previsto dalla specifica regolamentazione.

ART. 6 Diritti e doveri dei dottorandi

L'ammissione al dottorato comporta di norma un impegno esclusivo e a tempo pieno.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Ai dottorandi è assicurata una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

ART. 7 Conseguimento del titolo di dottorato

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione composta da 3 professori ordinari, in maggioranza esterni all'Università sede, anche consorziata, del corso di dottorato, designati dal Dipartimento e nominati con decreto rettorale. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.

La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

ART. 8

Deposito della tesi nella banca dati delle tesi di dottorato

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università Europea di Roma deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale istituita ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45.

Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

ART. 9

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

ART. 10

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

Le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 2, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

ART. 11

Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

L'Università Europea di Roma provvede al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, ripartite annualmente, sentita l'ANVUR e tenuto conto dei criteri fissati dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 45.

ART. 12 Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni

del Regolamento attuativo ex art. 5 del Regolamento generale delle scuole dottorali e dei corsi di dottorato dell'Università Europea di Roma, qualora compatibili con le norme contenute nel presente Regolamento e con le norme vigenti in materia.